



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Basilicata	Legge n° 25 del 06/08/2020	BUR n°72 del 07/08/2020
ID:14146	Esito: Non impugnativa	(Scadenza 06/10/2020)

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 settembre 2018 n. 23 - Istituzione del Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.).

La Legge _regione_ Basilicata n.25 pubblicata sul B.U.R n. 72 del 07/08/2020 recante: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 settembre 2018 n. 23 - Istituzione del Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.) presenta aspetti illegittimi per quanto di seguito evidenziato:

L'Articolo 2 della legge regionale in esame sostituisce l'articolo 10 della legge regionale n.23/2018, il cui comma 7 quantifica gli oneri per ciascuno degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 in euro 200.000,00, imputandoli alla missione 18, programma 1, del bilancio di previsione 2020- 2022. Tuttavia, gli stanziamenti per gli esercizi 2021 e 2022 risultano nulli, in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, Cost.

Per le suesposte motivazioni si ritiene sussistano di impugnarea legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale per la violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione.